



CITATION

Pasquino, P. (2025).
Radicalmente diverso.
Suggerimenti tra botanica e diritto.
Tesserae iuris, 6(1).
<https://doi.org/10.14276/2724-2013.5117>

DOI

10.14276/2724-2013.5117

RECEIVED

2025-07-01

ACCEPTED

2025-11-11

PUBLISHED

2025-11-11

PEER REVIEW HISTORY

double blind review

COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

SBA
SETTORE
BIBLIOTECHE
DI ATENEIO

Radicalmente diverso. Suggerimenti tra botanica e diritto

Paola Pasquino (Università di Cassino e del Lazio
meridionale)

paola.pasquino@unicas.it

ABSTRACT

The aim of the contribution is to investigate natura as the substratum of legal rules and it is pursued by looking at the story of the so-called im-plantatio. Starting from the principle superficies solo cedit, we proceed backwards to identify its foundation in the case of a tree planted on someone else's soil: as the result of a certain philosophically oriented conception of nature, coalescere (the interpenetration of the roots into the soil) emerges in its centrality. This element is then also observed with reference to other contexts, where however it shows a different value.

L'obiettivo del contributo è di indagare la natura come substrato delle norme giuridiche e viene perseguito esaminando la vicenda della cosiddetta implantatio. Partendo dal principio superficies solo cedit, si procede a ritroso per individuarne il fondamento nel caso di un albero piantato sul suolo altrui: risultato di una certa concezione filosoficamente orientata della natura, il coalescere (la compenetrazione delle radici nel suolo) emerge nella sua centralità. Questo elemento viene poi osservato anche con riferimento ad altri contesti, dove tuttavia assume una valenza diversa.

RADICALMENTE DIVERSO. SUGGERZIONI TRA BOTANICA E DIRITTO*

PAOLA PASQUINO

Università di Cassino e del Lazio meridionale

ABSTRACT: The aim of the contribution is to investigate *natura* as the substratum of legal rules and it is pursued by looking at the story of the so-called *implantatio*. Starting from the principle *superficies solo cedit*, we proceed backwards to identify its foundation in the case of a tree planted on someone else's soil: as the result of a certain philosophically oriented conception of nature, *coalescere* (the interpenetration of the roots into the soil) emerges in its centrality. This element is then also observed with reference to other contexts, where however it shows a different value.

KEYWORDS: *Implantatio*, *coalescere*, stoic physics.

FONTI: Gai. 2.74; D. 6.1.5.3 (Ulp. 16 *ad ed.*); D. 39.2.9.2 (Ulp. 53 *ad ed.*); D. 41.1.26.1 (Paul. 14 *ad Sab.*); D. 6.1.23.5 (Paul. 21 *ad ed.*); SVF II 1013; D. 47.7.3 (Ulp. 42 *ad Sab.*).

1. *Iure naturali nostrum fit*

Il pericolo di caduta nell'«abisso» che si spalanca nel pronunciare il termine 'natura', parola «polisemica come nessun'altra»¹, è stato con maestria ridimensionato dagli organizzatori della *Lake Como Roman Law School* attraverso l'indicazione dei cinque filoni in cui poter inserire la ricerca ispirata alla '*Natura*' nelle fonti giuridiche romane. Ciononostante, data la sdruciolevolezza del terreno in cui ci si muove, permane il rischio di qualche inciampo, soprattutto nei punti in cui il sentiero da seguire nell'indagine orientata al sostantivo si interseca con quello tracciato nel solco del corrispondente aggettivo.

* Il contributo riproduce il testo della relazione tenuta il giorno 27 aprile 2023 presso Villa del Grumello, in occasione della Lake Como Roman Law School of Advanced Studies, i cui organizzatori desidero qui sentitamente ringraziare ancora una volta. Il testo è stato corredato di un apparato essenziale di note, ove si è ritenuto altresì di limitare le indicazioni bibliografiche, anche al fine di conservare il tono discorsivo dell'intervento.

1 Le citazioni sono tratte da BRETONE, *Labeone*, 249 e 269; analoga avvertenza in MANTELLO, *Natura*, 208.

Una siffatta sensazione di instabilità si avverte ad esempio nella lettura dei paragrafi delle *Institutiones* gaiane dedicati agli acquisti del *dominium*, lì dove i continui riferimenti al *ius naturale*, alternati con quelli alla *naturalis ratio*², vanno a toccare ipotesi concernenti la natura quale condizione fisica del mondo e degli esseri che lo abitano.

Durante questa lettura ci si imbatte anche nella cd. *implantatio* (Gai. 2.74); da un lato, connessa su di una linea di continuità (*multoque magis*) a ciò che il giureconsulto aveva esposto a proposito della cd. *inaedificatio* (Gai. 2.73) e, dall'altro lato, assunta quale parametro di riferimento (*idem*) per la successiva ipotesi della cd. *satio*:

73. *Praeterea id, quod in solo nostro ab aliquo aedificatum est, quamvis ille suo nomine aedificaverit, iure naturali nostrum fit, quia superficies solo cedit.* 74. *Multoque magis id accidit et in planta, quam quis in solo nostro posuerit, si modo radicibus terram complexa fuerit.* 75. *Idem contingit et in frumento, quod in solo nostro ab aliquo satum fuerit.*

Pur nell'ambito di una complessiva trattazione che procede in base a un approccio squisitamente casistico³, il giurista trova quindi un trait d'union tra questi tre casi di incorporazione di una *res* a un fondo altrui, trasfondendo il riferimento al *ius naturale* in una motivazione che poggia sullo specifico principio⁴ *superficies solo cedit*. Ma le modalità in cui si realizza questa incorporazione – a prescindere dall'intervento umano – sono ovviamente assai diverse; e, se nella *inaedificatio* la natura può forse estrinsecarsi sotto forma di leggi della fisica (nel senso che una costruzione, per restare in piedi, necessita di fondamenta), per la *implantatio* e la *satio* la natura esplica con maggiore prepotenza la sua forza. In particolare, l'effetto acquisitivo viene ricondotto da Gaio, per il primo caso, alla condizione che la *planta* si sia abbarbicata al terreno con le sue

2 A giudizio di WALDSTEIN, *Equità*, 305, l'uso intercambiabile dei due concetti da parte di Gaio dal § 65 in poi «mostra che per lui erano evidentemente equivalenti»; secondo lo studioso, inoltre, «concetti [...] per Gaio [...] scambiabili» (314) erano anche *ius naturale* e *ius gentium*: a tale ultimo riguardo, MAININO, *Le matrici retoriche*, 6-8, discorre di una «sovrapposizione concettuale».

3 Sulla mancanza di una disciplina organica dell'accessione quale modo di acquisto della proprietà abbiamo già avuto modo di soffermarci in un precedente lavoro (PASQUINO, *Rimedi*, 2 n. 2), cui sia consentito rinviare anche per la letteratura più risalente.

4 CALORE, *Superficies*, 113, e bibl. in n. 1; 130, ove, sulla scia di Biondi, la studiosa afferma che per i giuristi romani «la regola *superficies solo cedit* ha il proprio fondamento nella natura», traduce in termini giuridici «quanto avveniva nella realtà fisica tra il suolo e la *superficies* che su questo insisteva». Per una disamina di questi paragrafi del manuale di Gaio, vd. anche MONTEVERDI, «*Tabula picta*», 119-122, ove lett.

radici⁵ e, per il secondo caso, al dato – desumibile indirettamente – che quanto seminato sia germogliato, sia divenuto *frumentum*⁶.

Si tratta, come noto, di argomenti ampiamente indagati in letteratura; tuttavia, vorremmo indugiare sulla vicenda della cd. *implantatio*, per verificare se e in che termini le caratteristiche naturali di quel bene particolarissimo che è l'*arbor* (soprattutto, la sua necessaria compenetrazione al suolo) possano aver influito sulla formulazione del menzionato principio *superficies solo cedit* e sull'elaborazione di soluzioni giurisprudenziali in ordine a problematiche in cui tale bene assumeva precipuo rilievo.

2. D. 6.1.5.3 (Ulp. 16 *ad ed.*)

I primi suggerimenti provengono da alcuni testi che si pongono idealmente nel medesimo ambito tematico che abbiamo estratto dal manuale di Gaio.

Degno di attenzione per il profilo che ci interessa appare innanzitutto un frammento da cui si evincono importanti considerazioni in materia di acquisto della proprietà in seguito alla incorporazione di un albero a un fondo altrui:

D. 6.1.5.3 (Ulp. 16 *ad ed.*): *De arbore, quae in alienum agrum translata coaluit et radices immisit, Varus et Nerva utilem in rem actionem dabant: nam si nondum coaluit, mea esse non desinet.*

L'andamento del passo rivela qualche ostacolo nella parte iniziale, rispetto a cui si possono avanzare dubbi di un infelice accorciamento da parte dei compilatori; la conclusione, invece, appare lineare – sebbene introdotta da un '*nam*' a prima vista sospetto – ed esprime *a contrario* il criterio enunciato in Gai. 2.74, ovverosia che il *dominus* dell'albero non perde il proprio diritto sull'albero medesimo finché questo non abbia allignato nel fondo altrui.

Il brano può essere letto in base a tre diversi livelli temporali: per quanto riguarda il momento più recente, quello compilatorio del *Corpus iuris civilis*, possiamo notare che il passo è stato inserito nel titolo 6.1 dei *Digesta*, rubricato *De rei vindicatione*. Il punto di osservazione dei Giustinianeî è dunque quello processuale: si tratta sì del diritto di proprietà, ma considerato sul piano dinamico (inteso anche nel senso etimologico) della tutela.

5 Un'efficace immagine del significato del verbo '*complector*' viene a nostro giudizio offerta da un passaggio del *Cato maior De Senectute* (15.52): Cicerone descrive la vite come una pianta che, per reggersi, deve intrecciarsi con i suoi viticci a tutto ciò che trova: *Vitis quidem, quae natura caduca est et, nisi fulta est, fertur ad terram, eadem, ut se erigat clavicularis suis quasi manibus quicquid est nacta, complectitur.*

6 La tematica risulta maggiormente articolata nel secondo libro delle *Res cottidianae*: cfr. D. 41.1.7.10-13 e D. 41.1.9 (= LENEL *Palingenesia* I, 255 [Gai. 491]). Cfr. I. 2.1.29-32.

In particolare, le problematiche affrontate nei frammenti di apertura di questo titolo concernono le *res* quale possibile oggetto di *rei vindicatio*; e il nostro è preceduto da una concatenazione di testi⁷, che passa – nell’alternarsi di escerti dal libro 16 *ad edictum* di Ulpiano e dal libro 21 *ad edictum* di Paolo⁸ – dalla rivendica del gregge (esempio di corpo *quod ex distantibus constat*) alla rivendica degli *armamenta navis* (siamo qui in presenza di cose semplici *inter se coherentes*, che danno vita a un corpo composto), sino alla rivendica di *quod eiusdem naturae est* che venga *confusum atque commixtum*.

Nel passo immediatamente precedente al nostro, appunto di Paolo, vengono infatti indicati i rimedi processuali a favore del proprietario di una certa quantità di argento che sia stata oggetto di *confusio* da parte di altri; mentre il brano successivo (D. 6.1.6), proseguendo nell’alternanza, è ancora tratto dal commentario editale di Paolo (dal libro sesto, però)⁹ e concerne le modalità di individuazione della *res* rivendicata¹⁰.

È, questo, un inquadramento che, di primo acchito, consente di riconoscere quale fulcro di D. 6.1.5.3 proprio l’*actio in rem utilis*, intorno a cui viene impostato – almeno nella versione restituitaci – il ragionamento sul ‘*meum esse*’.

Passiamo al secondo livello interpretativo: il libro sedicesimo dell’*ad edictum* di Ulpiano, la rubrica è quella *de rei vindicatione*. Lenel reputa di separare in due parti il lungo frammento in cui il nostro passo risulta inserito nei *Digesta* (6.1.5): il *principium* e i primi tre paragrafi vengono congiunti al § 2 di D. 6.1.3 (Ulp. 549)¹¹; gli ultimi due paragrafi, il 4 e il 5, costituiscono poi un frammento a sé (Ulp. 550), in tema di individuazione del bene oggetto di *rei vindicatio*.

7 MANTOVANI, *Digesto*, 41, rileva, con riferimento ai commentari *ad Sabinum* e *ad edictum*, che «al di là della caratteristica alternanza degli estratti di differenti autori, lo stretto loro coordinamento è la norma».

8 Sotto una cui rubrica *De rei vindicatione* Lenel li colloca: LENEL, *Palingenesia* I, 1004-1008 (Paul. 328, ove D. 6.1.2 costituisce un intermezzo all’interno di un lungo frammento contenuto in D. 6.1.23 [tra il § 5 e il § 6], su cui torneremo nel testo; e Paul. 329); LENEL, *Palingenesia* II, 508-509 (Ulp. 546-549).

9 LENEL, *Palingenesia* I, 976 (Paul. 152) lo pone sotto la rubrica *De vadimoniis*.

10 Dal frammento successivo (D. 6.1.7 [Paul. 11 *ad ed.*]), l’attenzione si sposta sul valore della *possessio* ai fini della legittimazione passiva alla *rei vindicatio*.

11 LENEL, *Palingenesia* II, 509 (Ulp. 549): *Pomponius scribit, si quid quod eiusdem naturae est ita confusum est atque commixtum, ut deduci et separari non possint, non totum sed pro parte esse vindicandum. ut puta meum et tuum argentum in massam redactum est: erit nobis commune, et unusquisque pro rata ponderis quod in massa habemus vindicabimus, etsi incertum sit, quantum quisque ponderis in massa habet. Idem Pomponius scribit: si frumentum duorum non voluntate eorum confusum sit, competit singulis in rem actio in id, in quantum paret in illo acervo suum cuiusque esse: quod si voluntate eorum commixta sunt, tunc communicata videbuntur et erit*

Così ricomposto, lo stralcio del commentario ulpiano si presta a un'ideale suddivisione interna: viene riferito il parere di Pomponio sulla cd. confusione – ma sempre in ottica processuale – con specifico riguardo all'argento, al frumento, al *mulsum*, all'unione di piombo con argento e di rame con oro (per distinguere tra unione reversibile e unione irreversibile); poi, viene ricordato il parere dello stesso giurista circa la fecondazione di una cavalla da parte di un cavallo altrui; infine, viene affrontato il tema della *implantatio*: è il nostro testo.

Giungiamo così al terzo e ultimo livello, ove ci muoviamo sulle tracce dei due giuristi di cui è riportata l'opinione: Alfeno Varo e Cocceio Nerva. Senza soffermarsi sulla loro biografia, basterà qui ricordare che si tratta di due giuristi che vissero a distanza di pochi decenni l'uno dall'altro: Alfeno fu *consul suffectus* nel 39 a.C. e Nerva *pater*, console nel 21 o 22 d.C.

Di quest'ultimo, pur molto citato dai posteri su differenti questioni, non conosciamo i titoli delle opere. Quella di cui al testo in esame è la prima menzione che si incontra nei *Digesta*; e che tale giurista si sia interessato di tali tematiche lo possiamo intuire da un celebre brano delle *Res cottidianae* (in D. 41.1, *De adquirendo rerum dominio*), ove viene ricordato il principio cardine della scuola proculiana in ordine alla specificazione, ossia che la proprietà spetta a colui che abbia trasformato la materia:

D. 41.1.7.7 (Gai 2 *rer. cott. sive aur.*): *Cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit, Nerva et Proculus putant hunc dominum esse qui fecerit, quia quod factum est, antea nullius fuerat. Sabinus et Cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut qui materiae dominus fuerit, idem eius quoque, quod ex eadem materia factum sit, dominus esset, quia sine materia nulla species effici possit [...]*

All'opinione di Nerva e Proculo viene subito dopo contrapposta quella divergente di Sabino e Cassio, secondo i quali – il rilievo è per noi significativo – maggiormente conforme alla *naturalis ratio* era il riconoscimento della

communi dividundo actio. Idem scribit, si ex melle meo, vino tuo factum sit mulsum, quosdam existimasse id quoque communicari: sed puto verius, ut et ipse significat, eius potius esse qui fecit, quoniam suam speciem pristinam non continet. Sed si plumbum cum argento mixtum sit, quia deduci possit, nec communicabitur nec communi dividundo agetur, quia separari potest: agetur autem in rem actio. Sed si deduci, inquit, non possit, ut puta si aes et aurum mixtum fuerit, pro parte esse vindicandum: nec quaquam erit dicendum, quod in mulso dictum est, quia utraque materia etsi confusa manet tamen. Idem scribit, si equam meam equus tuus praegnatem fecerit, non esse tuum, sed meum, quod natum est. De arbore, quae in alienum agrum translata coaluit et radices immisit, Varus et Nerva utilem in rem actionem dabant: nam si nondum coaluit, mea esse non desinet.

proprietà in capo al *dominus materiae*¹². Il brano prosegue infine con l'enunciazione della celebre '*media sententia*'.

I Compilatori consentono quindi di dare un nome agli *alii*, ai *diversae scholae auctores* che, nelle *Institutiones*, allorquando si occupa della cd. specificazione (Gai. 2.79)¹³, Gaio menziona genericamente per esprimere la dottrina antitetica a quella professata sul punto da Sabino e Cassio.

Dell'altro giureconsulto, Alfeno Varo, ci è conservato un maggior numero di frammenti, estratti da una sua opera di *digesta*, variamente epitomata: del passo ulpiano in D. 6.1.5.3, però, non si può individuare l'esatta provenienza, tanto che esso viene inserito nella palingenesi leneliana in chiusura della sezione dedicata ad Alfeno, ove sono raccolti i brani in cui viene citato tale giureconsulto senza ulteriori indicazioni¹⁴.

Orbene, ad Alfeno Varo e Nerva è ricondotta la concessione di un rimedio processuale¹⁵ per l'ipotesi della unione di un albero che *coaluit et radices immisit*; un rimedio pensato verisimilmente per controbilanciare un effetto realizzatosi proprio in virtù dell'attecchimento. E che tale effetto sia l'acquisto del *dominium* sull'*arbor* a favore del proprietario del suolo si deduce, con un piccolo sforzo esegetico, attraverso un confronto speculare con la chiusa del passo, ove – come abbiamo avuto modo di leggere – il permanere della proprietà sull'albero è correlato al mancato verificarsi dell'incorporazione (*nam si nondum coaluit, mea esse non desinet*).

Il nostro frammento va a questo punto combinato con un altro escerto ulpiano – del libro 53 *ad edictum*, inserito nel titolo 39.2 dei *Digesta* giustiniane (siamo quindi in tema di *damnum infectum*) –, in cui *Alfenus laudatur non indicato libro*¹⁶:

12 WALDSTEIN, *Equità*, 306, opina che «il caso della specificazione può esemplificare come sulla base della *naturalis ratio* possano [...] essere trovate varie soluzioni», poiché anche i Proculiani hanno dalla loro parte argomenti razionali; vd. anche 320. La validità di entrambe le posizioni si riscontra nell'alternanza del loro accoglimento all'interno del codice civile italiano: mentre quello del 1865 sceglieva la teoria dei Sabiniani, quello del 1942 codifica la teoria dei Proculiani: DI MARZO, *Le basi romanistiche*, 171.

13 Gai. 2.79: [...] *quidam materiam et substantiam spectandam esse putant, id est, ut cuius materia sit, illius et res, quae facta sit, videatur esse, idque maxime placuit Sabino et Cassio; alii vero eius rem esse putant, qui fecerit, idque maxime diversae scholae auctoribus visum est* [...].

14 LENEL, *Palingenesia* I, 53 (Alf. 75).

15 Circa la funzione dell'*actio in rem utilis* menzionata nel frammento sembra esserci relativa concordia di opinioni in letteratura: essa doveva servire a far conseguire in via utile all'*ex dominus* dell'albero un indennizzo per il bene perduto (con buona ragione in possesso del proprietario del fondo). Ma sulla formula e sulla natura di tale azione, le ipotesi divergono: sia consentito un rinvio a PASQUINO, *Rimedi*, 64-96.

16 LENEL *Palingenesia* I, 53-54, il quale (53 n. 2 [Alf. 84]) rileva il collegamento tra i due passi.

D. 39.2.9.2 (Ulp. 53 ad ed.): *Alfenus quoque scribit, si ex fundo tuo crusta lapsa sit in meum fundum eamque petas, dandum in te iudicium de damno iam facto, idque Labeo probat: nam arbitrio iudicis, apud quem res prolapsae petentur, damnum, quod ante sensi, non contineri, nec aliter dandam actionem, quam ut omnia tollantur, quae sunt prolapsa. Ita demum autem crustam vindicari posse idem Alfenus ait, si non coaluerit nec unitatem cum terra mea fecerit. Nec arbor potest vindicari a te, quae translata in agrum meum cum terra mea coaluit. Sed nec ego potero tecum agere ius tibi non esse ita crustam habere, si iam cum terra mea coaluit, quia mea facta est.*

L'ipotesi qui contemplata è quella del distacco, da un fondo superiore, di una porzione di terreno che scivola su di un fondo inferiore (cd. *crusta lapsa*). Nella parte iniziale del testo si affrontano le questioni relative agli strumenti a disposizione del *dominus* che si è ritrovato il proprio fondo invaso dalla zolla altrui, strumenti volti sia a fargli ottenere il risarcimento dell'eventuale danno prodottosi sia a costringere il proprietario della *crusta* a portare via tutto quel che è caduto: se il *iudicium de damno iam facto*, accordato da Alfeno e approvato da Labeone, sia un *iudicium contrarium*, opponibile in via riconvenzionale, oppure un'azione decretale o ancora un'*actio ex stipulatu* (nascente dalla *cautio* pretoria imposta all'attore proprietario della *crusta* pena la *denegatio* della rivendica) non è domanda cui si può rispondere in tale sede¹⁷. Quel che risulta maggiormente funzionale al nostro ragionamento è invece il seguito del passo, ove, richiamando ancora una volta Alfeno, si afferma che la *vindicatio* della *crusta* è possibile a condizione che essa non si sia saldata né abbia creato unità con la terra altrui; e, quasi a rafforzare quanto appena espresso, si aggiunge il caso dell'albero portato su di un fondo altrui (*translata in agrum meum*), che non potrà più essere rivendicato dal momento in cui, appunto, abbia attecchito al suolo (*cum terra mea coaluit*).

Del resto, con ancora maggiore pregnanza questo parametro viene adottato con riguardo al caso affine della cd. *avulsio*, almeno per ciò che risulta dalla compilazione giustinianea: nel frammento su richiamato (D. 41.1.7 [Gai 2 rer. cott. sive aur.]), al § 2¹⁸ – riprodotto anche in I. 2.1.21¹⁹ – viene asserito, quale

17 Puntuale analisi in MARRONE, *Danno temuto*, 192-194.

18 D. 41.1.7.2 (Gai 2 rer. cott. sive aur.): *Quod si vis fluminis partem aliquam ex tuo praedio detraxerit et meo praedio attulerit, palam est eam tuam permanere. Plane si longiore tempore fundo meo haeserit arboresque, quas secum traxerit, in meum fundum radices egerint, ex eo tempore videtur meo fundo adquisita esse.* Sull'importanza del tempo al riguardo, cfr. pure D. 43.24.22 pr. (Venul. 2 interd.).

19 Un'ipotesi circa le ragioni delle differenze sul punto tra *Institutiones* e *Res cottidianae* viene formulata da FORLANI, *Alcune riflessioni*, 401-405.

opinione consolidata (*plane [...] videtur*), che l'unione della zolla e l'allignamento degli alberi eventualmente trascinati con essa determinano l'acquisizione della zolla medesima al fondo altrui.

Si intravede insomma in filigrana il vero nucleo della vicenda dominicale nei casi di unione di una *arbor* a un suolo altrui: il radicamento dell'albero alla terra su cui insiste fornisce uno spunto essenziale nell'elaborazione del principio *superficies solo cedit*. Esso assurge a parametro indefettibile e costante, a mo' di contraltare della estrema mutevolezza e della eterogeneità degli accadimenti che si possono verificare in natura²⁰.

3. La φύσις, tra nutrimento e mutamento

Occorre a questo punto soffermarsi con maggiore attenzione sulla circostanza dell'attecchimento delle radici al suolo, reso in latino specificamente con il verbo '*coalesco*' oppure con espressioni perifrastiche (*radices immittere, radicibus terram complecti, unitatem cum terra facere*, ecc.).

Come si è già avuto modo di ricordare²¹, nell'ambito delle tre ipotesi di cd. accessione di mobile a immobile (costruzione, piantagione e semina su suolo altrui), accomunate sul piano degli effetti in termini di prevalenza del fondo sulla *superficies*, l'unione tra le *res* viene a concretizzarsi a diverse condizioni, ma tutte idonee a far sì che quella unione – è questo il punto – venga a delinearci come inseparabile: solo così si verifica invero l'acquisto del *dominium*.

Con riferimento alla *inaedificatio*, l'inseparabilità è creata artificialmente dalla regola civilistica relativa al *tignum iunctum*, ovverosia dal divieto posto dalle XII Tavole di divellere la (propria) trave congiunta e integrata a un edificio o a una vigna (altrui). Eppure, inseparabilità non significa definitività e, una volta staccatasi, la trave, conservando la propria individualità, può essere nuovamente rivendicata dal suo *dominus*²².

Differente si configura il discorso per i semi e le piante: qui il carattere organico delle *res* coinvolte modula l'unione in senso più propriamente naturalistico. Per la *satio* ciò risulta di immediata evidenza lì dove il seme, germogliato e divenuto *frumentum*, di per sé non esiste più. Ma rispetto alle *arbores* l'immissione di radici nel suolo, il *coalescere*, in che termini rende l'unione irreversibile, posto che un albero può venire sradicato e persino trapiantato? Qual è la ragione profonda che spinge i giuristi ad annettere a tale evento fisiologico la conseguenza dell'acquisto della proprietà? In altre parole: da

20 Cfr. BREONE, *I fondamenti*, 119.

21 Vd. *supra*, § 1.

22 Sul complesso regime decemvirale, vd. CURSI, *Gli illeciti privati*, 605-611.

dove il principio *superficies solo cedit*, estrinsecazione di *ius naturale*, trae la sua forza precettiva?

La risposta risulta suggerita da un passo di Paolo tratto dal libro 14 del commento *ad Sabinum*²³ e conservato in D. 41.1.26.1 (dunque, ancora una volta nel titolo dei *Digesta* relativo all'acquisto del *dominium*):

Arbor radicitus eruta et in alio posita priusquam coaluerit, prioris domini est, ubi coaluit, agro cedit, et si rursus eruta sit non ad priorem dominum revertitur: nam credibile est alio terrae alimento aliam factam.

Nella sua formulazione iniziale, il passo si pone in linea con quanto descritto sinora: l'albero che sia stato sradicato resterà del proprio *dominus* prima dell'attecchimento; nel momento in cui invece '*coaluit*', cederà al suolo. Ma è il prosiegua a fornirci indicazioni assai interessanti: Paolo aggiunge invero che anche qualora l'albero dovesse venire nuovamente divelto, non tornerà al vecchio proprietario: infatti – conclude – è verisimile che attraverso un diverso alimento del terreno esso sia divenuto a sua volta diverso. A ben pensarci, ciò non è molto lontano da quanto accade nel caso del seme, ma con la fondamentale differenza che il germoglio è, sin dalle sue fattezze, ben differente dal seme medesimo; laddove la pianta non modifica la sua esteriorità, se non, eventualmente, in termini di dimensioni. L'unione con la terra produce tuttavia un'uguale conseguenza, poiché il nutrimento che se ne deriva muta l'essenza dell'organismo vegetale che vi si è incorporato; e ciò distingue nettamente l'albero dalla trave: soltanto quest'ultima, una volta staccatasi dal fondo, può tornare nella sfera del *prior dominus*.

La irreversibilità '*ad priorem dominum*' avvicina peraltro l'*implantatio* all'ipotesi della cd. *ferruminatio*, almeno secondo l'insegnamento di Cassio riportato da Paolo²⁴ (D. 6.1.23.5 [21 *ad ed.*])²⁵: il braccio che sia stato unito a

23 LENEL, *Palingenesia* I, 1287-1288: al n. 1868 lo studioso pone il nostro frammento, preceduto da quello contenuto in D. 41.1.24, in materia di specificazione. I Giustinianeî intermezzano i due passi con uno stralcio delle *Institutiones* di Callistrato (D. 41.1.25 [Call. 2 *inst.*]), ove si contempla la peculiare ipotesi che la specificazione venisse effettuata, con il consenso del proprietario della materia, *alterius nomine*: PULIATTI, *Callistratus*, 85-88; 207-208 per il passo in questione.

24 Ma un'opinione affatto diversa è formulata da Proculo e Pegaso: D. 41.1.27.2 (Pomp. 30 *ad Sab.*).

25 *Item quaecumque aliis iuncta sive adiecta accessionis loco cedunt, ea quamdiu cohaerent dominus vindicare non potest, sed ad exhibendum agere potest, ut separentur et tunc vindicentur: scilicet excepto eo, quod Cassius de ferruminatione scribit. Dicit enim, si statuæ suæ ferruminatione iunctum brachium sit, unitate maioris partis consumi et quod semel alienum factum sit, etiamsi inde abruptum sit, redire ad priorem dominum non posse. Non idem in eo quod adplumbatum*

una statua altrui mediante saldatura (e non già mediante impiombatura)²⁶ diventa del proprietario della statua e, anche qualora si stacchi, non può ritornare al primo proprietario (cui andrà allora riconosciuta un'*actio in factum*, perché gli sono inibite sia l'*a. ad exhibendum* sia la *rei vindictio*). E ciò *quia ferruminatio per eandem materiam*²⁷ *facit confusionem* e – come glossa forse Paolo in chiusura – *quia tota statua uno spiritu continetur*.

Orbene, il ragionamento che viene elaborato nella seconda parte del passo (da *at in poi*)²⁸ ricalca la nota distinzione pomponiana²⁹, di comprovata matrice stoica³⁰, tra i *tria genera corporum*; solo che Paolo sembra effettuare un piccolo salto logico lì dove, nell'enunciare la diversità di conseguenze di un'aggiunta a seconda che si tratti di corpi *ex distantibus* o di corpi *inter se coherentes*³¹, finisce con il considerare la statua cui sia stato saldato un braccio quale terzo genere di corpo, cioè quello unitario, *quod continetur uno spiritu et Graece ἡνωμένον vocatur*³². In questo genere, secondo la fisica stoica, rientrano senz'altro i ve-

sit, quia ferruminatio per eandem materiam facit confusionem, plumbatura non idem efficit. Ideoque in omnibus his casibus, in quibus neque ad exhibendum neque in rem locum habet, in factum actio necessaria est. At in his corporibus, quae ex distantibus corporibus essent, constat singulas partes retinere suam propriam speciem, ut singuli homines singulae oves: ideoque posse me gregem vindicare, quamvis aries tuus sit immixtus, sed et te arietem vindicare posse. Quod non idem in cohaerentibus corporibus eveniret: nam si statuae meae brachium alienae statuae addideris, non posse dici brachium tuum esse, quia tota statua uno spiritu continetur.

26 Sulla differenza tra le due metodologie, appare ancora insuperata l'analisi di PAMPALONI, *Sopra il significato, passim*, in part. 284-293.

27 Termine da intendersi con il precipuo significato di 'metallo': SCHERMAIER, *Materia*, 299.

28 Parte che, secondo BREONE, *I fondamenti*, 255, non è possibile riferire a Cassio Longino.

29 D. 41.3.30 pr. (Pomp. 30 *ad Sab.*).

30 La si legge in Plutarco (*Con. Praec.* 34 = SVF II 366), che si ispirerebbe a Crisippo; dopo di lui, la troviamo ancor più precisamente formulata in Sesto Empirico (*Adv. Math.* 9.78 = SVF II 1013) e in Achille Tazio (*Isag.* 14 = SVF II 368). In ambiente latino di formazione stoica, già Seneca aveva distinto tra *corpora continua*, *corpora composita* e *corpora ex distantibus*, ricorrendo anch'egli all'idea dell'*unus spiritus*: BREONE, *I fondamenti*, 79-81 e n. 23 (ove altre fonti); RIZZELLI, *Plut. Con. praec.* 34, in part. 222-228, ove copiosa bibl. Sul punto, un rilievo centrale va attribuito alla ricerca di SOKOŁOWSKI, *Die Philosophie*, in part. 111-168 per gli argomenti di nostro interesse. Non va tuttavia dimenticata, come rileva BREONE, *I fondamenti*, 88, la ragione utilitaristica e strumentale che spinge la giurisprudenza verso la filosofia.

31 Anche il verbo adoperato per esprimere l'aggiunta è differente: *immittere*, nel caso di corpi *ex distantibus* (i cui esempi sono proprio quelli pomponiani), *addere* nel precipuo caso della statua, annoverata implicitamente tra i corpi *inter se coherentes*.

32 Vd. RIZZELLI, *Plut. Con. praec.* 34, 227-228 e n. 88.

getali (φυτὰ), tenuti insieme da un'unica ἕξις (τὰ ὑπὸ μιᾶς ἕξεως κρατούμενα), specificamente declinata come φύσις (τὰ δὲ ὑπὸ φύσεως ἕξεως)³³.

A ben guardare, su questo sostrato filosofico sembra poggiare la struttura dei frammenti di apertura del titolo D. 6.1, ove – come abbiamo già rilevato –, nel soffermarsi sull'oggetto della *rei vindicatio*, i Compilatori seguono la suddetta distinzione pomponiana, di cui recuperano esempi paradigmatici (il gregge, per i corpi *ex distantibus*; la nave, per quelli *inter se coherentes*). Sembra che vengano obliati i corpi semplici, di per sé non problematici rispetto all'argomento trattato; essi però torneranno a essere considerati allorquando si verifichi una congiunzione tra loro: da ciò la trattazione – che Ulpiano attinge ancora da Pomponio³⁴ – circa i casi di *confusio atque commixtio*, cui fa poi seguito quella concernente l'*arbor*.

Acquistano allora un certo valore quelle testimonianze degli *Stoicorum Veterum Fragmenta* (sotto il paragrafo *De mixtione*: II 463-481) da cui apprendiamo, sia pure attraverso il ricorso a una terminologia non in tutto uniforme, «die stoische Mischungslehre», fondata sulla concezione dello πνεῦμα³⁵. In particolare, Stobeo (II 471) e Alessandro d'Afrodisia (II 473) riferiscono dell'ipotesi di una compenetrazione tra σώματα, menzionando il passaggio del ferro attraverso il fuoco insieme con i passaggi dello πνεῦμα³⁶ nei diversi corpi (animali, piante, συνεχομένα ὑπὸ τῆς ἕξεως)³⁷: uno πνεῦμα che si articola in ψυχικόν, che governa gli animali, rendendoli capaci di sensazioni e movimenti; φυσικόν, che fa nutrire gli animali e i vegetali³⁸; e infine, ἐκτικόν, ideato proprio dagli Stoici, che lo chiamano appunto ἕξις.

La centralità nella fisica stoica dell'immagine dello πνεῦμα (reso in latino come *spiritus*, *anima*) può quindi aver influenzato, con maggiore o minore precisione, i ragionamenti dei *prudentes* nell'impostare soluzioni giuridiche in

33 Cfr. SVF II 1013.

34 Su cui, vd. STOLFI, *Studi*, 320-328, con bibl.

35 SCHERMAIER, *Materia*, 82-85.; 177-180.

36 Per cui cfr. almeno il § precedente (10: πνεῦμα, τόνος, ἕξις) degli SVF (frammenti nn. 439-462). Vd. POHLENZ, *La Stoa*, in part. 158-183.

37 Cfr. pure SVF II 477, ancora di Alessandro d'Afrodisia, dove si rappresenta il passaggio reciproco del ferro attraverso il fuoco e lo si accosta ai passaggi tra ψυχή e σώμα, tra φύσις e φυτοί, nonché tra ἕξις e ἄλλα σώματα. Precisazioni puntuali sull'idea di 'mutamento' nella scuola epicurea e in quella stoica si leggono in MANTELLO, *Natura*, 214-218; 231-234.

38 Per la riflessione filosofica circa l'anima delle piante', vd. LENTANO, «*Vissero i boschi un di*», 31-37, 140-148. In alcuni ordinamenti odierni, si è persino iniziato a pensare, sulla scorta delle teorie elaborate dal giurista americano Christopher Stone, all'attribuzione agli alberi di una propria soggettività giuridica: COLELLA, *I «diritti degli alberi»*, 10-15.

ordine a dubbi nascenti da modifiche inerenti alla sostanza e alla forma delle *res*, intrecciando talvolta l'idea della inseparabilità di due oggetti che ne formano uno solo con quella della irreversibilità della modifica³⁹.

È quanto si riscontra proprio con riferimento alla *implantatio*, nel senso che l'unione tra l'*arbor* e il fondo è solo potenzialmente definitiva⁴⁰; per cui appare maggiormente plausibile che la riflessione sia stata sviluppata guardando al versante del mutamento. Versante su cui emerge con prepotenza l'idea del nutrimento insita in quella che gli stoici chiamano φύσις⁴¹ (facoltà vegetativa)⁴²: l'albero si può alimentare soltanto se congiunto al terreno, soltanto attraverso questa unione esso può crescere e dunque mutare, esprimendo, in tal modo, la sua più piena 'natura'⁴³. Ciò non a caso lo distingue dal *tignum* (addotto da Pomponio tra gli esempi di corpi *quod continetur uno spiritu*, mentre Sesto Empirico annovera, tra gli altri, le piante): la trave forma sì un tutt'uno con il fondo e con l'edificio in cui viene inglobata, ma non cambia; la φύσις, invece, fa sì che l'albero, nutrendosi, muti la propria condizione, con ricadute anche sul piano giuridico.

Si tratta peraltro di una linea di pensiero di lunga durata: il collegamento tra *ferruminatio*, da una parte, e *satio* e *implantatio*, dall'altra parte, viene invero esaltato nella Magna Glossa (gl. *In omnibus* a D. 6.1.23.5), lì dove, come esempi di casi simili agli oggetti dello stesso metallo uniti tra loro, vengono indicate

39 Vd. difatti il confronto di opinioni tra i *quidam* e Pomponio (al quale va riconosciuto il merito di distinguere qui tra *confusio* e *specificatio*: SCHERMAIER, *Teilvindikation*, 139) in D. 6.1.5.1. Circa il differente uso dei *topoi* stoici da parte dei retori e da parte dei giuristi, espressione comunque di una contiguità culturale tra i due ambienti, vd. MANTOVANI, *I giuristi*, in part. 357-359, 369-374, che analizza la *Decl. Maior* XIII, relativa a un tema assai vicino al nostro: la cattura dell'animale selvatico e la conservazione della proprietà su di esso.

40 L'unione dell'*arbor* al fondo, invero, non è di per sé irreversibile, in quanto l'*arbor* medesima può essere espantata, ma solamente con particolari accorgimenti tecnici e a certe condizioni: vd. CORBINO, *La vendita*, 72-78, il quale pone l'accento sulla peculiarità della vicenda della incorporazione delle piante, fondata sulla *coalitio* quale circostanza di fatto.

41 Termine che, secondo quanto riferisce lo Pseudo Galeno (SVF II 1133) presenta tuttavia una molteplicità di significati.

42 Ma anche rispetto alla denominazione si riscontrano diverse posizioni: cfr. almeno SVF II 708-713, 718, 743, 989.

43 Per quanto sia il mondo greco sia il mondo romano attribuiscono il possesso di un'anima ai vegetali, percepiti così come viventi alla stregua di animali e uomini, sono riscontrabili segnali, anche linguistici, della consapevolezza di una loro specifica natura: «il greco oppone correntemente *phytā* e *zōia*; il latino risponde a quest'ultimo termine con *animalia* [...]»; mentre, mancando un vocabolo omnicomprensivo per le piante, si ricorre a un elemento polarizzante: il legame con la terra da cui nascono o in cui sono radicate: vd. LENTANO, «*Vissero i boschi un dì*», 144, 206 n. 8.

le cose seminate, piantate, nutrite con un alimento naturale e quelle oggetto di *specificatio*⁴⁴: il filo rosso che lega queste ipotesi è, a nostro avviso, proprio la percezione che il risultato del congiungimento o della trasformazione artificiale sia qualcosa di diverso rispetto alle entità di partenza⁴⁵: è la *confusio*⁴⁶ (diremmo, in senso stoico) di cui parla Cassio in D. 6.1.23.5, è l'*aliam factam* che si legge in D. 41.1.26.1⁴⁷.

L'idea del nutrimento potrebbe inoltre spiegare – al netto di eventuali tagli operati dai Compilatori – la traccia del ragionamento seguito da Ulpiano nel frammento (D. 6.1.5) in cui è inserito il passo da cui abbiamo preso le mosse: prima di introdurre il caso della *implantatio*, infatti, il giurista espone il parere di Pomponio circa la fecondazione di una cavalla da parte di un cavallo altrui, asserendo che il puledro spetta al proprietario della giumenta⁴⁸: anche qui vi è un terreno, il grembo materno, che alimenta, per restare in metafora, un virgulto⁴⁹.

Tornando di nuovo alle *arbores*, ci preme infine sottolineare la significatività del verbo scelto dai giureconsulti per indicare l'incorporazione al suolo: *coalesco*

44 [...] *vel in omnibus his et similibus, ut satis et plantatis et naturali alimento alitis, et specificatis* [...]; cfr. anche la parte finale della gl. *Materia* ([...] *quod autem in ferruminato dixi intellige in sato et plantato* [...]). La gl. *Uno spiritu* contiene invece una mera equivalenza: «una elementatione». MAFFEI, *Tabula picta*, 35, 45-52, seguita da MADERO *Tabula picta*, 837 e n. 14; 841-842.

45 Vd. anche PLISECKA, *Tabula picta*, 71, la quale segue comunque altri percorsi argomentativi.

46 Ma vd. PAMPALONI, *Sopra il significato*, 287 n. 5.

47 Così inteso, inoltre, questo passaggio risulta perfettamente coerente con il contesto in cui è inserito: nel frammento D. 41.1.26 (fuso da Lenel insieme con il frammento D. 41.1.24: vd. *supra* n. 23), Paolo riferisce infatti l'opinione di Proculo e dei suoi predecessori, secondo cui, in casi di unione di due *res* appartenenti a soggetti diversi, 'principale' era da considerarsi la cosa che conservava la sua primitiva *qualitas* e la imprimeva al tutto risultante dalla congiunzione. Da notare, infine, che nella palingenesi leneliana, sotto la sezione *Proculi loci incerti* (Procul. 146 e 147), questo frammento di Paolo risulta inserito subito dopo quello di Gaio su menzionato in materia di specificazione (D. 41.1.7.7), così consentendoci di chiudere il nostro ideale cerchio relativo alla *implantatio*. Le questioni sollevate dall'interpretazione di tali frammenti sono però numerose e di non facile risoluzione: vd. SCHERMAIER, *Materia*, 206-211.

48 D. 6.1.5.2: *Idem scribit, si equam meam equus tuus praegnatem fecerit, non esse tuum, sed meum, quod natum est*.

49 LENTANO, «*Vissero i boschi un dì*», 53-55; 143, rileva la grande frequenza del ricorso ai fenomeni botanici (visibili) per descrivere ciò che si verifica all'interno dell'utero femminile, animale e umano (invisibile), nonché la chiara cognizione da parte degli antichi che tanto l'uomo quanto l'organismo vegetale derivano da un seme.

è infatti un composto di *alesco*, forma incoativa di *alo*⁵⁰, che vuole dire appunto ‘nutrire’⁵¹; *coalescere*, precipuamente adoperato per le piante, significa poi ‘crescere insieme’, ‘attaccarsi a qualcosa’. Nelle fonti letterarie le attestazioni sono relativamente frequenti⁵², mentre nelle fonti giurisprudenziali l’uso appare alquanto circoscritto⁵³ e, pertanto, si connota di un certo tecnicismo.

L’albero, dunque, trae nutrimento dalla terra cui si lega; e lo fa attraverso una sua parte che è proprio a ciò preposta, ovverosia la radice: il dato empirico era confermato anche dagli studi di botanica di Teofrasto, conosciuti e diffusi nell’ultimo secolo dell’età repubblicana⁵⁴. Soltanto se le radici sono ben penetrate nel terreno, l’albero può alimentarsi: esso, assorbendo dal terreno medesimo le sostanze nutritive, ne assimila anche le qualità, e diviene, così, ‘radicalmente diverso’.

A fronte quindi di un evento che sopraggiunge a modificare la realtà naturale in modo tanto evidente da sollevare questioni giuridiche di appartenenza, la soluzione viene elaborata guardando, attraverso la mediazione culturale della filosofia, a un meccanismo fisiologico in senso proprio: possiamo allora affermare che qui è la natura, nel suo modulare la condizione fisica del mondo, a fondare, di per sé e nella sua definitività, l’acquisto del *dominium*.

50 ERNOUT - MEILLET - ANDRÉ, *s.v. Alo*, 23.

51 FORCELLINI, *s.v. Alo*, 139-140 e *s.v. Coalesco*, 486; HEUMANN - SECKEL, *s.v. Alere*, 27 e *s.v. Coalescere*, 73; WALDE - HOFMANN, *s.v. Alo*, 31-32; OLD, *s.v. Alo*, 105-106, e *s.v. Coalesco*, 340, in part. *sub* 1 e 4. Non sembra risultare invece la forma sostantivata ‘*coalitio*’, pur largamente adoperata nella manualistica odierna. Vd. pure GARCÍA-HERNÁNDEZ, *Los grupos lexemáticos*, 34-37, 40.

52 Per quel che maggiormente ci interessa, cfr. Plin. *NH* 13.7 (che peraltro, in questo specifico punto, ricalca quasi letteralmente Teofrasto [2.6.1], a dimostrazione del fatto che il suo trattato era molto noto); 17.37; 17.47; Colum. *Rust.* 2.6.4; 2.17.6; 4.29.9, 15; 5.11.12, 14; 9.15.3; in senso traslato, cfr. in particolare Liv. 1.2, 8, 11; 2.48; 4.5; 26.40; 29.31; Sen. *Ad Luc.* 7.69; 11.84; 20.124.

53 Si tratta principalmente dei passi menzionati nel testo.

54 Περὶ Φυτῶν Ἱστορίαις e Περὶ φυτικῶν αἰτιῶν sono i titoli dei due ampi trattati di botanica scritti da Teofrasto, tra le pochissime sue opere (Diogene Laerzio 5.42.50 ne elenca più di duecento) giunte sino a noi. Essi, fondati sul metodo dell’osservazione del mondo esterno, furono ben tenuti presenti da Plinio (vd. *supra* n. 52), il quale tuttavia talvolta ne fraintese le informazioni. Le vicende di tradizione di questi due trattati si intrecciano peraltro con quelle relative a un trattato Περὶ φυτῶν attribuito nel Medioevo latino ad Aristotele (vd. la ricchissima *Introduzione* di FERRINI all’ed. Bompiani), che, forse per questa ragione, rappresenta una delle fonti antiche più lette.

4. Sino alle radici, per concludere

Al significato del rapporto tra l'*arbor* e quella sua essenziale parte che è la radice⁵⁵ vorremmo dedicare qualche ulteriore riflessione.

In contrasto con l'impostazione fin qui seguita appare la chiusa di un frammento tratto dal commentario pomponiano a Sabino⁵⁶ e inserito dai Compilatori nel titolo *Arborum furtim caesarum*: siamo dunque sì ancora nell'ambito della tutela del *dominium*, ma il profilo è quello di un danneggiamento ai beni oggetto dello stesso.

Il giurista ipotizza che l'*arbor* tragga il nutrimento, attraverso le radici, da un fondo altrui, e ne conclude che tuttavia resterà del proprietario del fondo da cui essa origina:

D. 47.7.6.2 (Pomp. 20 *ad Sab.*): *Si arbor in vicini fundum radices porrexit, recidere eas vicino non licebit, agere autem licebit non esse ei ius (sicuti tignum aut protectum) immissum habere. Si radicibus vicini arbor aletur, tamen eius est, in cuius fundo origo eius fuerit.*

Resta quindi centrale la funzione alimentare svolta dalle radici⁵⁷, e tuttavia la valutazione tiene conto anche del legame che l'albero ancora mantiene con il fondo su cui è nato: leggendo l'ipotesi iniziale, infatti, si comprende che il problema sorge per uno sconfinamento delle (sole) radici nel fondo del vicino, ma senza che l'*arbor* sia stata divelta. Se allora il tronco, i rami, la chioma si dipartono dal suolo d'origine, evidentemente non sorgono dubbi circa la proprietà dell'albero (e quindi del suolo su cui esso insiste), di modo che non occorre chiamare in causa il meccanismo della nutrizione, naturalisticamente secondario rispetto a quello del primigenio attecchimento al sito in cui l'albero si trova.

Questo ragionamento sembra trovare una qualche indiretta conferma nella parte conclusiva del testo delle *Res cottidianae* in tema di *implantatio*:

D. 41.1.7.13 (Gai 2 *rer. cott. sive aur.*): [...] *et ideo prope confinium arbor posita, si etiam in vicinum fundum radices egerit, communis est.*

Rispetto all'ipotesi che la pianta sia ubicata in prossimità del confine⁵⁸ – è

55 LENTANO, «*Vissero i boschi un dì*», 51, 165 n. 7, 168 n. 41.

56 Dal libro 20, per il quale LENEL, *Palingenesia* II, 128, ipotizza una prima rubrica *De damno infecto*, in cui inserisce soltanto altri 3 frammenti.

57 Non a caso il testo viene addotto quale unico esempio relativo al significato del verbo *alo* riportato *sub* 1d) dall'OLD, 105: «to supply (plants) with nutriment, nourish».

58 Il che poteva accadere anche in città, ove si erano diffusi veri e propri giardini domestici. Lo si può evincere, ad es., da Sen. *Controv.* 5.5, in cui tali giardini risultano accessibili soltanto ai ricchi: carica di risvolti sociologici appare infatti la frase pronunciata dal povero nella

tale circostanza a fare la differenza –, il protrarsi delle radici anche nel fondo vicino fa sorgere la *communio*⁵⁹, probabilmente perché l'albero risulta incorporato in entrambi i suoli.

Ancora nel titolo dei *Digesta* giustinianeî dedicato al taglio furtivo di alberi (D. 47.7)⁶⁰ si legge poi un frammento di Ulpiano, ove emerge la centralità delle radici quali parti vitali delle *arbores*: il giureconsulto, in un'articolata disamina, esplicita quali esseri vegetali possano rientrare nella nozione di '*arbor*'. Una questione che doveva risalire assai indietro nel tempo⁶¹, se si tiene a mente il (pur assai complicato) nesso⁶² tra l'*a. arborum furtim caesarum* e l'*a. de arboribus succisis*, rispetto alla quale ultima celeberrimi sono gli strali lanciati da Gaio (4.11) contro il formalismo delle *legis actiones*, penalizzante al punto di far perdere la lite a chi avesse lamentato, alterando i *certa verba*, il taglio non già, appunto, dell'albero, bensì della vite. Si

sua difesa: *Sub hanc arbuscula imaginabar divitium silvas*. Sulla *Controversia*, in particolare per quel che concerne la problematica, connessa ai rapporti di vicinato, dell'oscuramento di luce e aria provocabile dalla presenza di alberi di alto fusto, vd. CAPONE, *Di nuovo*, in part. 18-21. Interessante anche la parte conclusiva della accusa del povero, il quale, per sostenere l'intenzionalità, da parte del ricco vicino, dell'incendio rispetto all'intera casa, afferma che l'albero ne è parte integrante (*atque pars domus est arbor quae in domo est*): si tratta di un rapporto funzionale, che nulla ha a che vedere con l'incorporazione dell'albero al terreno; ma che fornisce comunque qualche spunto circa l'identità da riconoscere all'oggetto 'albero'. Alla cui presenza viceversa la difesa del ricco annette esclusivamente effetti nocivi a suo danno.

59 Sulla natura di tale *communio* (*pro diviso / pro indiviso*) a seconda che l'albero resti attaccato al suolo o venga invece eradicato, si può richiamare un passo di Paolo (D. 10.3.19 pr. [6 *ad Sab.*]), su cui vd. SOKOŁOWSKI, *Die Philosophie*, 151-156 (il quale spiega la contraddizione con D. 17.2.83 [Paul. 1 *man.*], in considerazione della diversa impostazione filosofica seguita, in un caso e nell'altro, dal giurista); SCHERMAIER, *Teilvindikation*, 143-145; GROSSO, *Corso*, 76-78; BEGHINI, *La divisione giudiziale*, 106-108.

60 D. 47.7.3 (Ulp. 42 *ad Sab.*): pr. *Vitem arboris appellatione contineri plerique veterum existimaverunt*. 1. *Ederae quoque et harundines arbores non male dicuntur*. 2. *Idem de salicteto dicendum est*. 3. *Sed si quis saligneas virgas instituendi salicti causa defixerit haeque, antequam radices coegerint, succidantur aut evellantur, recte Pomponius scripsit non posse agi de arboribus succisis, cum nulla arbor proprie dicatur, quae radicem non conceperit*. 4. *Quod si quis ex seminario, id est stirpitus arborem transtulerit, eam, quamvis nondum comprehenderit terram, arborem tamen videri Pomponius libro nono decimo ad Sabinum probat*. 5. *Ideo ea quoque arbor esse videtur, cuius radices desinent vivere*. 5a. *Radix autem arboris non videtur arboris appellatione contineri, quamvis adhuc terra contineatur: quam sententiam Labeo quoque probat*. 6. *Labeo etiam eam arborem recte dici putat, quae subversa a radicibus etiam nunc reponi potest, aut quae ita translata est, ut poni possit*. 7. *Stirpes oleae arbores esse magis est, sive iam egerunt radices sive nondum*. 8. *Omnium igitur harum arborum, quas enumeravimus, nomine agi poterit*.

61 DILIBERTO, *La satira*, 397-400.

62 Sorvoliamo sulla complessa configurazione di questo nesso, se in termini di una derivazione o di un affiancamento, rinviando, anche per il rapporto con l'*a. ex lege Aquilia*, a ROSSETTI, *Il concorso*, in part. 16-53, con copiosa bibl.

spiega così il *principium* del testo – tratto dal libro 42 del commentario a Sabino –, in cui si rammenta che *plerique veterum*⁶³ propendevano per un'interpretazione estensiva del lemma *arbor*, in cui facevano rientrare anche la vite⁶⁴.

Orbene, in questa discussione circa il significato del termine *arbor* fa capolino pure il rapporto tra le radici dell'*arbor* e il terreno: al § 3, infatti, Ulpiano riferisce, condividendone il pensiero, che per Pomponio la compiutezza del *coalescere* (il verbo non è adoperato, ma l'espressione *antequam radices coegerint* ci sembra parafrasarlo) è presupposto indispensabile perché si possa agire *de arboribus succisis* nel caso di talee di salice (*saligneae virgae*): il semplice conficcarle nel fondo (*defixerit*) non le renderebbe cioè *arbores* (e l'azione sarebbe inibita), poiché non si può considerare *arbor* quella che non abbia generato radici (*nulla arbor proprie dicatur, quae radicem non conceperit*). La sensazione che se ne ricava è che il giurista, nel ricercare un elemento idoneo a identificare l'*arbor* (distinguendolo da un semplice ramo piantato), facesse leva proprio su quella parte della pianta che ne assicurava la naturale sopravvivenza. Qui ovviamente non si pone un problema di appartenenza (suolo e pianta sono dello stesso soggetto), ma è ancora l'allignamento che, assicurando la vita all'albero, lo rende degno di considerazione e di protezione.

L'idea dell'allignamento, però, nel prosieguo del passo va man mano sfumando: le radici vi devono essere – sebbene non costituiscano (lo si dice in modo esplicito: § 5a) di per sé *arbores* –, ma l'attecchimento al suolo può presentarsi come soltanto potenziale, non necessariamente in atto; e si giunge a reputare esperibile l'azione persino se le radici abbiano cessato di vivere (ma si trovino ancora congiunte alla terra), quindi in un lasso di tempo variabile prima che a morire sia la stessa pianta. Si avverte cioè una progressiva dilatazione del significato del lemma *arbor* al fine di ampliare al massimo la sfera di applicazione dell'*actio de qua*; una dilatazione che culmina nel § 7, ove i virgulti d'olivo vengono qualificati *arbores* a prescindere dal loro radicamento al suolo⁶⁵; e ciò, verisimilmente, non tanto per il risalente carattere sacro della pianta di olivo, bensì per la sua grande rilevanza

63 MANTOVANI, *Quando i giuristi, passim*; per il nostro testo, 283-284 e n. 94. Nei successivi paragrafi vengono citati espressamente Pomponio e Labeone.

64 Cfr. pure D. 43.27.1.3 (Ulp. 71 *ad ed.*); Plin. *NH.* 14.9. La vite viene menzionata anche nel testo immediatamente precedente al nostro nella Compilazione giustiniana (D. 47.7.2), escerpito non a caso dal commento gaiano alle XII Tavole: D. 47.7.2 (Gai 1 *ad l. XII tab.*): *Sciendum est autem eos, qui arbores et maxime vites ceciderint, etiam tamquam latrones puniri.*

65 Secondo DESANTI, *Caedere*, 161 n. 53, nel presupposto che l'originaria disciplina decemvirale contemplasse il verbo *caedere* (idoneo ad esprimere l'abbattimento a colpi di accetta), l'estensione di tale disciplina anche a piante meno vigorose avrebbe favorito un più frequente ricorso al verbo *succidere*.

economica⁶⁶: qui, la prospettiva che oseremmo definire ‘culturale’ sembra prevalere su quella strettamente naturalistica.

In questo passo, insomma, non è possibile guardare alla natura come al sostrato di una regola giuridica; tuttavia esso consente di affermare che, estrinsecandosi la salvaguardia della proprietà attraverso un bene assai particolare quale è un organismo vivente, i giuristi si concentrano sulle caratteristiche fisiologiche di tale bene per meglio individuare l’ambito di operatività del relativo mezzo di tutela. In particolare, emerge una prospettiva di lungo termine in cui la radice viene assunta quale *κανὼν καὶ μέτρον* per stabilire a quali presupposti un vegetale possa rientrare nelle *arbores* protette dall’a. *de arboribus succis*: e ciascun caso – se ci è consentito un gioco di parole – risulta in tal senso essere ‘radicalmente diverso’ dall’altro.

Da quanto nel complesso prospettato, dunque, emerge, da una parte, che, al di là dei diversi angoli di visuale in cui vi rientra, la botanica era ben presente alla riflessione dei giuristi romani, consapevoli altresì, nella loro complessa erudizione, delle teorie di matrice filosofica circa la natura e i suoi elementi; dall’altra parte, e in senso affatto generale, che i due volti della *natura*, intesa quale condizione fisica del mondo e quale cardine di un sistema normativo, dialogavano continuamente. Del resto, l’acquisto della proprietà per accessione o specificazione è contemplato da Schulz tra quelle materie in cui «è evidente senz’altro che la giurisprudenza [...] aspira all’elaborazione di un diritto naturale», sia pure di validità meno generale di quella a cui pretendono le massime della filosofia stoica⁶⁷.

Con specifico riguardo alla cd. *implantatio*, intorno a cui abbiamo costruito la nostra osservazione, si riscontra di certo l’intento dei *prudentes* di dare attuazione alla consueta pretesa normativa del diritto, qui proiettata su fenomeni naturali. Al tempo stesso, però, questa pretesa si modella sulla natura e, seguendo una certa concezione, trae da essa un principio, che si fa regola giuridica: si intravede così – in uno sforzo volto all’affrancamento da una dimensione artificiale⁶⁸ – anche l’altro, inscindibile aspetto della *natura*, ovverosia la sua propria forza prescrittiva⁶⁹.

66 FIORENTINI, *Precedenti*, 330, il quale rimarca (n. 16) che «il taglio di alberi era sanzionato unicamente sul piano privatistico (benché penale), come lesione di un interesse patrimoniale privato». Ma vd. pure ONIDA, *Animali non umani*, 11 n. 37. Discorso a parte per i cd. boschi sacri: BANFI, *I boschi sacri*, 58.

67 SCHULZ, *I principii*, 29-30. Per una rivisitazione della oramai famigerata Isolierung, vd. i contributi nel volume *Il diritto allo stato puro?*

68 Il riferimento è naturalmente alle idee di THOMAS, *Imago naturae*, 227.

69 BRETONI, *Labeone*, 268-269.

Bibliografia

BANFI A.M., *I boschi sacri nella legislazione e nella giurisprudenza romana*, MEP 27.29 (2024) 53-69.

BEGHINI M., *La divisione giudiziale della comunione non ereditaria. Studio sulla funzione dell'adiudicatio*, Roma 2023.

BRETONE M., *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari 1998.

BRETONE M., *Labeone e l'ordine della natura*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani, A. Schiavone, Pavia 2007, 249-269.

CALORE E., *Superficies solo cedit: il legame naturale tra superficie e suolo nel diritto romano e la scelta dei codificatori latinoamericani del XIX secolo sul diritto di superficie e sulla proprietà orizzontale*, in *Estudios de derecho romano y derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, coord. L. Velázquez Arroyo, J.A. Goddard, Ciudad de México 2022, 113-170.

CAPONE P., *Di nuovo su Ulp. 29 ad Sab. D. 8.2.17 pr.-2 in tema di officere luminibus*, TSDP 16 (2023) 1-51.

COLELLA L., *I «diritti degli alberi» e la soggettività delle foreste. Brevi note comparative a margine della dichiarazione dei diritti degli alberi in Francia*, Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente 4 (2019) 1-18.

CORBINO A., *La vendita di arbores stantes (D.19.1.40)*, in *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, a cura di G. D'Angelo, M. De Simone, M. Varvaro, Torino 2019, 57-90.

CURSI M.F., *Gli illeciti privati*, in *XII Tabulae. Testo e commento II*, a cura di M.F. Corsi, Napoli 2018, 567-652.

DESANTI L., *Caedere est non solum succidere: taglio di alberi, XII Tavole e D. 47, 7, 5 pr. (Paul. 9 ad Sab.)*, in *Per il 70° Compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà*, a cura di L. Desanti, P. Ferretti, A.D. Manfredini, Milano 2009, 147-165.

DILIBERTO O., *La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat., 'sat.' 1.3.115-117*, AUPA 55 (2012) 385-402.

DI MARZO S., *Le basi romanistiche del codice civile*, Torino 1950.

ERNOUT A. - MEILLET A. - ANDRÉ J., *s.v. Alo*, in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 2001⁴ (rist.), 23-24.

FERRINI M.F., *Introduzione. Il libro Sulle piante «nel prato sempre fiorente della filosofia aristotelica»*, in *[Aristotele]. Le piante*, Milano 2012, 7-241.

FIorentini M., *Precedenti di diritto ambientale a Roma? II. La tutela boschiva*, INDEX 35 (2007) 325-355.

FORCELLINI AE., *s.v. Alo*, in *Totius Latinitatis Lexicon I*, a cura di J. Furlanetto, Schneeberge 1831³, 139-140.

FORCELLINI AE., s.v. *Coalesco*, in *Totius Latinitatis Lexicon* I, a cura di J. Furlanetto, Schneeberge 1831³, 486.

FORLANI V., *Alcune riflessioni sull'avulsio nei testi di Gaio*, *JUS-online* 3 (2019) 395-412.

GARCÍA-HERNÁNDEZ B., *Los grupos lexemáticos de alo y alesco. Recomposición de una familia etimológica casi deshecha*, *Revista de Estudios Latinos* 2 (2002) 33-55.

GROSSO G., *Corso di diritto romano. Le cose. Con una «nota di lettura» di Filippo Gallo* (rist. ed. Torino 1941), *RDR* 1 (2001) 1-137.

HEUMANN H. - SECKEL E., s.v. *Alere*, in *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena 1926, 73.

HEUMANN H. - SECKEL E., s.v. *Coalescere*, in *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena 1926, 73.

Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica, a cura di C. Buzzacchi e I. Fagnoli, Milano 2021.

LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis* I, Leipzig 1889 (Graz 1960).

LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis* II, Leipzig 1889 (Graz 1960).

LENTANO M., «Vissero i boschi un dì». *La vita culturale degli alberi nella Roma antica*, Roma 2024.

MADERO M., *Tabula picta. L'écriture, la peinture et leur support dans le droit médiéval*, *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 56.4-5 (2001) 831-847.

MAFFEI P., *Tabula picta. Pittura e scrittura nel pensiero dei glossatori*, Milano 1988.

MAININO G., *Le matrici retoriche del «proemium» delle Istituzioni di Gaio*, *RDR* 10 (2010) 1-10 (estratto).

MANTELLA A., *Natura e diritto da Servio a Labeone*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani, A. Schiavone, Pavia 2007, 201-248.

MANTOVANI D., *Digesto e masse bluhmiane*, Milano 1987.

MANTOVANI D., *Quando i giuristi diventarono «veteres». Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Atti del Convegno 'Augusto. La costruzione del Principato'*, (Roma, 4-5 dicembre 2014), Roma 2017, 257-325.

MARRONE M., *Danno temuto, danno già verificato e «officium iudicis»*, in (*Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico»*, Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 Dicembre 2001. In memoria di A. Biscardi=), *RDR* 1 (2001) 185-194.

MONTEVERDI D., «*Tabula picta*», *INDEX* 47 (2019) 103-135.

ONIDA P.P., *Animali non umani e ambiente nel sistema giuridico romano: la prospettiva del diritto naturale*, Roma e America-online 2 (2024) 1-34.

OXFORD LATIN DICTIONARY, s.v. *Alo*, Oxford 1968, 105-106.

OXFORD LATIN DICTIONARY, s.v. *Coalesco*, Oxford 1968, 340.

PAMPALONI M., *Sopra il significato delle parole ferruminare e adplumbare nelle Pandette e sopra il fondamento giuridico dell'acquisto di proprietà in diritto romano*, AG 23 (1879) 223-299.

PASQUINO P., *Rimedi pretori in alcuni casi di accessione*, TSDP 4 (2011) 1-105.

PLISECKA A., *Tabula picta. Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica*, Padova 2012.

POHLENZ M., *La Stoa. Storia di un movimento spirituale* I, Firenze 1967 (trad. it. di *Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung*, Göttingen 1959).

PULIATTI S., *Callistratus. Opera*, Roma 2020.

RIZZELLI G., *Plut. Con. praec. 34 (142E-143A) e i σώματα ἡνωμένα*, in *Studi in onore di F. Grelle*, a cura di M. Silvestrini, T. Spagnuolo Vigorita, G. Volpe, Bari 2006, 217-231.

ROSSETTI G., *Il concorso di azioni penali private ex uno facto: casistica giurisprudenziale e ius controversum*, TSDP 15 (2022) 1-72.

SCHERMAIER M.J., *An eadem res sit, quaeritur. Änderungen der Sachidentität als Problem des römischen Rechts*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca* VII, Napoli 2001, 281-326.

SCHERMAIER M.J., *Materia. Beiträge zur Frage der Naturphilosophie im klassischen römischen Recht*, Wien-Köln-Weimar 1994.

SCHERMAIER M.J., *Teilvindikation oder Teilungsklage? Auf der Suche nach dem klassischen Vermischungsrecht*, ZSS 110 (1993) 124-183.

SCHULZ F., *I principii del diritto romano*, Firenze 1946 (trad. it. a cura di V. Arangio-Ruiz di *Prinzipien des römischen Rechts*, München 1934).

SOKOLOWSKI P., *Die Philosophie im Privatrecht. Sachbegriff und Körper in der klassischen Jurisprudenz und der modernen Gesetzgebung*, Halle a.S. 1902.

STOLFI E., *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, Milano 2001.

THOMAS Y., *Imago naturae. Note sur l'institutionnalité de la nature à Rome*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987)*, Roma 1991, 201-227.

WALDE A. - HOFMANN J.B., s.v. *Alo*, in *Lateinisches etymologisches Wörterbuch* I, Heidelberg 1938, 31-32.

WALDSTEIN W., *Equità e ragione naturale nel pensiero giuridico del I secolo d.C.*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani, A. Schiavone, Pavia 2007, 299-322.